Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

FARMACOSMO.it

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

Predisposto ai sensi dell'articolo 6, comma 2 delle Disposizioni in tema di Parti correlate di Borsa Italiana S.p.A., nonché dell'articolo 10 della Procedura per la disciplina delle parti correlate di Farmacosmo S.p.A., adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2022 e da ultimo modificata in data 21 giugno 2022

* * *

Il presente Documento Informativo è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di Farmacosmo S.p.A. – in Napoli, Via Francesco Crispi n. 92 – sul sito internet della Società (www.farmacosmoinvestors.com, sezione "*Governance/Documenti*") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketStorage" (*www.emarketstorage.it*).

29 ottobre 2026

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

PREMESSA

Il presente Documento Informativo è stato predisposto da Farmacosmo ai sensi dell'articolo 6, comma 2 delle Disposizioni in tema di Parti correlate di Borsa Italiana S.p.A. (le "**Disposizioni OPC**") e in conformità all'Allegato 2 a tali Disposizioni OPC, nonché ai sensi del Paragrafo 6.4 della Procedura per le operazioni con parti correlate di Farmacosmo, pubblicata sul sito della Società *www.farmacosmoinvestors.com*, nella sezione "*Governance/Documenti*" (la "**Procedura**").

Il presente Documento Informativo è stato redatto al fine di fornire agli azionisti e al mercato l'informativa, richiesta ai sensi e per gli effetti della sopra richiamata disciplina in materia di operazioni con parti correlate, in merito alla adozione di una delibera quadro (la "**Delibera Quadro**") per la fornitura di prodotti, da parte di Gargiulo & Maiello S.p.A. ("**G&M**" o il "**Fornitore**") e a favore di Farmacosmo, secondo i termini e le condizioni riportati in un accordo quadro sottoscritto tra le parti in data 9 marzo 2022 (di seguito, l'"**Operazione**").

Come meglio specificato nel successivo Paragrafo 2.2, l'Operazione coinvolge una parte correlata di Farmacosmo. È infatti opportuno considerare che, alla data del presente Documento Informativo:

- il Sig. Alessandro Maiello ricopre la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società e, in quanto tale, è classificabile come dirigente con responsabilità strategiche della stessa;
- il Sig. Alessandro Maiello esercita il controllo sulla società G&M.

Alla luce di quanto precede, G&M rientra nella definizione di Parte Correlata di Farmacosmo ai sensi delle Disposizioni OPC, nonché della lettera b)(vi) della definizione di "Parte correlata" contenuta nella Procedura, che richiama la relativa definizione di cui al principio contabile internazionale IAS 24.

Come meglio specificato e per le ragioni dettagliate nel successivo Paragrafo 2.1, la Delibera Quadro si configura come "*operazione con parte correlata di maggiore rilevanza*", rendendo dunque necessario provvedere alla pubblicazione del presente Documento Informativo, ai sensi di quanto previsto dalle Disposizioni OPC e dalla Procedura della Società.

Il presente Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Napoli, Via F. Crispi n. 92, e sul sito internet di Farmacosmo (*www.farmacosmoinvestors.com*) nella sezione "*Governance/Documenti"*, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "*eMarketStorage*", all'indirizzo *www.emarketstorage.com*.

1. AVVERTENZE

L'Operazione non espone la Società a particolari rischi connessi a potenziali conflitti di interesse, diversi da quelli tipicamente inerenti ad operazioni con parti correlate.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione

Come anticipato in Premessa, in data 9 marzo 2022 è stato sottoscritto un accordo quadro di fornitura avente ad oggetto la somministrazione di beni da parte di G&M e a favore della Società, a fronte della ricezione di ordini d'acquisto effettuati da quest'ultima (l'"**Accordo Quadro**").

L'Accordo Quadro ha durata annuale e si rinnova automaticamente per ciascun anno solare successivo alle stesse condizioni, salvo che questo sia sostituito da un altro accordo scritto fra le Parti o nei casi di risoluzione ivi previsti.

Le disposizioni contenute nell'Accordo Quadro costituiscono la disciplina generale applicabile a tutti gli ordini d'acquisto – nonché ai relativi contratti conclusi in forza dell'accettazione degli ordini medesimi – inerenti alla fornitura di prodotti da parte del Fornitore e a favore della Società.

A tale disciplina generale si aggiungono gli eventuali termini e condizioni commerciali particolari concordati per iscritto tra le parti (che, pertanto, unitamente alle condizioni generali applicate dal Fornitore, costituiscono l'Accordo Quadro).

Ai sensi dell'Accordo Quadro, il Fornitore si impegna a vendere alla Società, che si impegna ad acquistare, i prodotti in conformità agli ordini emessi di volta in volta dalla Società ed accettati dal Fornitore, secondo i prezzi ricevuti attraverso i listini giornalieri condivisi tra le parti.

Si precisa che la sottoscrizione dell'Accordo Quadro non ha comportato di per sé la nascita di alcun obbligo in capo alla Società di affidare al Fornitore l'approvvigionamento dei prodotti, né a quest'ultimo di eseguire tali forniture fino al momento dell'accettazione di un ordine da parte del medesimo.

Secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro, il prezzo dei prodotti acquistati sarà quello indicato in ciascun ordine, corrispondente a quello riportato nel listino dei prezzi applicato dal Fornitore al momento dell'ordine stesso.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, le Parti hanno convenuto che l'ammontare annuo degli ordini che saranno evasi nel corso del periodo di efficacia del medesimo non sarà superiore alla somma di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni).

Ancora, ai sensi dell'Accordo Quadro, il Fornitore garantisce che i prodotti forniti siano conformi alle leggi ed alle specifiche concordate tra le parti sono idonei all'uso e alle necessità di Farmacosmo e che siano privi di difetti e funzionino correttamente. Nel caso in cui i prodotti non siano conformi, Farmacosmo ha diritto alla sostituzione o al rimborso del corrispettivo pagato.

In considerazione del fatto che l'esecuzione dell'Accordo Quadro comporterà l'emissione di una serie di ordini qualificabili come operazioni tra loro omogenee nei confronti della medesima parte correlata di Farmacosmo, il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto opportuno provvedere all'adozione di una delibera-quadro, ai sensi delle Disposizioni OPC e della Procedura, ricorrendone tutti i requisiti previsti dalla normativa regolamentare vigente e dalla Procedura della Società.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Come anticipato in Premessa, considerato che l'ammontare annuo degli ordini che potranno essere evasi in attuazione dell'Accordo Quadro non potrà essere superiore all'importo massimo di Euro 10.000.000,00, la Delibera Quadro si configura come "*operazione con parte correlata di maggiore rilevanza*" dal momento che l'"*indice di rilevanza del controvalore*" – calcolato quale rapporto tra:

(i) il controvalore dell'Operazione – inteso quale importo massimo del controvalore dei prodotti forniti da G&M a Farmacosmo a fronte della ricezione dei relativi ordini nel corso dei 12 mesi di validità della Delibera Quadro – e

(ii) il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato dalla Società,

è superiore alla soglia del 5% (soglia per operazioni di maggiore rilevanza).

2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l'Operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione

Come anticipato in Premessa, l'Operazione è posta in essere tra Farmacosmo e G&M, società direttamente controllata, ai sensi dell'art. 2359 c.c., dal consigliere di amministrazione di Farmacosmo, Alessandro Maiello.

G&M, pertanto, è qualificabile quale parte correlata di Farmacosmo, rientrando nella definizione di "Parte Correlata" ai sensi delle Disposizioni OPC, nonché della lettera b)(vi) della definizione di "Parte correlata" contenuta nella Procedura, che richiama la relativa definizione di cui al principio contabile internazionale IAS 24.

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'Operazione

Farmacosmo e G&M sono legate da un rapporto commerciale basato su una relazione commerciale pluriennale e fidelizzata, anche grazie al processo di integrazione tra le attività logistiche di approvvigionamento dei prodotti della Società e quelle del Fornitore. L'integrazione esistente tra le attività logistiche di approvvigionamento dei prodotti della Società e quelle del Fornitore incentiva il mantenimento di un rapporto stabile e duraturo tra le parti.

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari

Farmacosmo è società da tempo attiva nel settore dell'*Health, Pharma & Beauty* e nel corso degli anni trascorsi ha avuto modo di entrare in contatto e interfacciarsi con molteplici fornitori, approfondendo in maniera attenta l'offerta da parte dei medesimi e i relativi prezzi proposti. In considerazione dell'esperienza maturata, la Società ha ritenuto che G&M applichi termini e condizioni che sono in linea con quelli di mercato.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

L'operatività oggetto della Delibera Quadro consiste nella fornitura, da parte di G&M e a favore di Farmacosmo, di una gamma notevolmente ampia di prodotti mediante l'emissione di singoli ordini da parte della Società, ad un prezzo corrispondente a quello indicato nel listino dei prezzi applicato dal Fornitore al momento dell'ordine stesso.

Il controvalore complessivo dell'Operazione – pari a Euro 10.000.000,00 – è stato definito dalla Società al momento della stipulazione dell'Accordo Quadro tenuto conto (i) dei costi sostenuti nel corso dei precedenti esercizi per l'acquisto dei prodotti forniti da G&M, rapportati al volume di beni acquistati, e (ii) delle prospettive di crescita della Società, anche e soprattutto in considerazione dell'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan di Farmacosmo.

2.5. Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione

L'Approvvigionamento di prodotti rientra tra le attività costituenti il *core business* della Società e l'Operazione in oggetto ne rappresenta una modalità di attuazione che non produce effetti economici, patrimoniali e finanziari di natura straordinaria.

2.6. Dichiarazione se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società è destinato a variare in conseguenza dell'Operazione

Si precisa che, quale conseguenza dell'Operazione, non è prevista alcuna variazione nei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società.

2.7. Informazioni relative agli strumenti finanziari della Società detenuti dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Società eventualmente coinvolti nell'Operazione

L'Operazione coinvolge il Sig. Alessandro Maiello, dirigente con responsabilità strategiche della Società, in quanto componente del consiglio di Amministrazione della medesima.

Si precisa che il consigliere Alessandro Maiello detiene, per il tramite di VAR S.r.l., il 12,75% del capitale sociale di Farmacosmo ed è titolare del 10,53% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea dei soci della Società.

2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli

L'Operazione è stata istruita dai competenti organi di Farmacosmo, per quanto di rispettiva competenza. In conformità alle Disposizioni OPC e alla Procedura della Società, la Delibera Quadro è stata sottoposta all'esame del comitato per le operazioni con parti correlate (il "**Comitato**"), composto esclusivamente dagli amministratori indipendenti tempo per tempo in carica, il quale ha esaminato la documentazione di dettaglio contenente le informazioni rilevanti in merito alle motivazioni alla base della Delibera Quadro stessa, alle sue caratteristiche, nonché le relative valutazioni di opportunità e convenienza.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Il Comitato è stato preventivamente coinvolto dall'Amministratore Delegato, dal *Chief Financial Officer* e dal *management* della Società, con i quali sono stati approfonditi i risvolti concernenti la procedura di assegnazione di ogni ordine di acquisto emesso dalla società e l'intera procedura competitiva adottata dalla Società nei confronti dei suoi fornitori.

Il Comitato, valutato l'interesse della Società al compimento dell'Operazione, ha rilasciato il proprio parere favorevole in merito all'adozione della Delibera Quadro in data 23 ottobre 2026. Tale parere è accluso al presente Documento Informativo *sub* **Allegato A**.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere favorevole rilasciato dal Comitato e fatte le proprie valutazioni, in data 28 ottobre 2026, ha deliberato all'unanimità degli intervenuti – con la sola astensione del consigliere Alessandro Maiello – l'approvazione della Delibera Quadro, specificando che (i) detta Delibera Quadro avrà efficacia per 1 (un) anno decorrente dalla data di approvazione della medesima e che (ii) il prevedibile ammontare massimo delle operazioni omogenee da realizzare nel suddetto periodo di efficacia è pari a Euro 10.000.000,00.

2.9. Indicazioni relative all'eventuale rilevanza dell'operazione derivante dal cumulo di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società

Si segnala che l'Operazione esprime rilevanza propria, non derivante pertanto dal cumulo di più operazioni compiute con una medesima parte correlata.

* * *

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

ALLEGATO A

Parere del Comitato per le operazioni con parti correlate

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Napoli/Milano, 23 ottobre 2026

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione
di Farmacosmo S.p.A.

Oggetto: Parere del Comitato degli Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate – Delibera quadro per la fornitura di prodotti da parte di Gargiulo & Maiello S.p.A.

Egregi Signori,

facciamo riferimento all'intenzione del Consiglio di Amministrazione di Farmacosmo S.p.A (la "Società" o "Farmacosmo") di adottare una delibera quadro (la "Delibera Quadro") per la fornitura di prodotti, da parte di Gargiulo & Maiello S.p.A. ("G&M" o il "Fornitore") e a favore di Farmacosmo, secondo i termini e le condizioni riportati in un accordo quadro sottoscritto tra le parti in data 9 marzo 2022 (di seguito, l'"Operazione") e tacitamente rinnovato per l'esercizio 2026 (l'accordo Quadro). L'adozione della Delibera Quadro e il compimento delle operazioni di acquisto in esecuzione della stessa sono di seguito definiti, congiuntamente, l'"Operazione". A tal proposito, ai sensi della procedura in materia di operazioni con parti correlate ("**Procedura OPC**"), approvata dal Consiglio di Amministrazione di Farmacosmo S.p.A. (la "**Società**") in data 23 marzo 2022 e successivamente modificata in data 21 giugno 2022, in conformità a quanto disposto dal regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento CONSOB**"), il Comitato degli amministratori indipendenti della Società costituito ai sensi della Procedura OPC (il "**Comitato**") è stato chiamato a esprimere il proprio parere motivato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, e ha formulato il seguente parere.

1. Termini e condizioni dell'Operazione

In via preliminare, è necessario tenere presente che al 31 dicembre 2025, i fornitori della Società sono circa n. 46, tutti situati in Italia. Inoltre, in data 9 marzo 2022 la Società e G&M hanno sottoscritto l'Accordo Quadro, avente ad oggetto la fornitura di prodotti da parte di G&M. Nell'esercizio 2025 gli acquisti della Società da G&M sono stati pari a Euro 1.952.326, corrispondenti al 6,57% del totale degli acquisti; nel periodo 1° gennaio – 30 settembre 2026 sono stati pari a Euro [1.109.573] ([6,21]% del totale).

L'Accordo Quadro sostituisce ogni precedente accordo regolante il rapporto tra la le Parti, basato su una relazione commerciale pluriennale e fidelizzata, anche grazie al processo di integrazione tra le attività logistiche di approvvigionamento dei prodotti della Società e quelle del Fornitore. L'integrazione esistente tra le attività logistiche di approvvigionamento dei prodotti della Società e quelle del Fornitore incentiva il mantenimento di un rapporto stabile e duraturo tra le Parti.

Le disposizioni contenute nell'Accordo Quadro costituiscono la disciplina generale applicabile a tutti gli ordini d'acquisto – nonché ai relativi contratti conclusi in forza dell'accettazione degli ordini medesimi - inerenti alla fornitura di prodotti da parte del Fornitore a favore della Società. A questa disciplina generale si aggiungono gli

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

eventuali termini e condizioni commerciali particolari concordati per iscritto tra le Parti (che, pertanto, unitamente alle condizioni generali, costituiscono l'Accordo Quadro).

Ai sensi dell'Accordo Quadro, il Fornitore si impegna a vendere alla Società, che si impegna ad acquistare, i prodotti in conformità agli ordini emessi di volta in volta dalla Società ed accettati dal Fornitore, secondo i prezzi ricevuti attraverso i listini giornalieri condivisi tra le Parti. La sottoscrizione dell'Accordo Quadro non ha comportato di per sé la nascita di alcun obbligo in capo alla Società di affidare al Fornitore l'approvvigionamento dei prodotti né a quest'ultimo di eseguire tali forniture fino alla propria accettazione di un ordine.

II prezzo dei prodotti sarà quello indicato nell'ordine, corrispondente a quello indicato nel listino dei prezzi applicato dal Fornitore al momento dell'ordine stesso. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, le Parti hanno convenuto che l'ammontare annuo degli ordini che saranno evasi nel corso del periodo di efficacia dell'Accordo Quadro non sarà superiore alla somma di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni di euro).

L'Accordo Quadro prevede che le consegne dei prodotti siano effettuate con le modalità, nei tempi e nel luogo specificati nell'ordine e che siano ad esclusivo carico del Fornitore i costi e rischi inerenti all'imballaggio e al trasporto, nonché gli oneri fiscali (ad esclusione dell'IVA), doganali ed assicurativi fino alla consegna presso la sede/stabilimento della Società indicato nell'ordine. Tutti i prodotti consegnati dovranno essere accompagnati da un regolare documento di trasporto o altro documento equivalente contenente la data e il numero dell'ordine.

Fatte salve diverse pattuizioni, il Fornitore emetterà una fattura con periodicità mensile all'indirizzo e-mail o PEC comunicato all'uopo dalla Società. Resta inteso che la fattura potrà essere emessa solo a condizione che Farmacosmo abbia accettato i prodotti oggetto dell'ordine.

Ai sensi dell'Accordo Quadro, il Fornitore garantisce che i prodotti siano conformi alle leggi ed alle specifiche concordate tra le parti siano idonei all'uso e alle necessità di Farmacosmo e che siano privi di difetti e funzionino correttamente. Nel caso in cui i prodotti non siano conformi, Farmacosmo ha diritto alla sostituzione o al rimborso del corrispettivo pagato.

L'Accordo Quadro aveva durata iniziale fino al 31 dicembre 2025 e si rinnova automaticamente per ciascun anno solare successivo alle stesse condizioni, salvo che questo sia sostituito da un altro accordo scritto fra le Parti o nei casi di risoluzione ivi previsti. . Non essendo intervenuta sostituzione né risoluzione, l'Accordo Quadro si è rinnovato per l'anno 2026 alle medesime condizioni.

2. Rapporto di correlazione fra le parti coinvolte nell'Operazione

Ai fini della verifica circa l'esistenza di un rapporto di correlazione fra Gargiulo & Maiello S.p.A. e la Società occorre far riferimento alla composizione del Consiglio di Amministrazione della Società.

In particolare, il dott. Alessandro Maiello, che ricopre la carica di amministratore delegato di G&M [verificare se ricopre anche la carica di amministratore delegato della Società] ed esercita il controllo sulla stessa, è componente del Consiglio di Amministrazione della Società e, in quanto tale, dirigente con responsabilità strategiche della stessa. Ne consegue che G&M, in quanto entità controllata da un dirigente con responsabilità strategiche della Società, è qualificabile quale parte correlata della Società ai sensi dell'art. 1 della Procedura OPC, che richiama la definizione di "parte correlata" di cui al principio contabile internazionale IAS 24 (par. 9, lett. b), punto vi).

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Il dott. Maiello ha dichiarato al Consiglio di Amministrazione l'interesse di cui è portatore nell'Operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., non ha partecipato all'istruttoria svolta dal Comitato e si asterrà dalla deliberazione consiliare [verificare].

In considerazione del fatto che l'esecuzione dell'Accordo Quadro comporterà l'emissione di una serie di ordini qualificabili come operazioni tra loro omogenee, l'Amministratore Delegato ha comunicato al Comitato l'intenzione del Consiglio di Amministrazione di adottare una delibera-quadro ai sensi della Procedura OPC, ricorrendone tutti i requisiti previsti dalla Procedura OPC.

La Delibera Quadro avrà efficacia per un periodo non superiore a un anno, dal [28 ottobre 2026] al [27 ottobre 2027], e indicherà quale prevedibile ammontare massimo delle operazioni da compiere nel periodo di efficacia l'importo di Euro 10.000.000,00, coerente con il limite annuo previsto dall'Accordo Quadro. Il Consiglio di Amministrazione riceverà una completa informativa, almeno trimestrale, sull'attuazione della Delibera Quadro.

Tenuto conto che l'ammontare annuo degli ordini che potranno essere evasi nel corso del periodo di efficacia dell'Accordo Quadro non potrà essere superiore all'importo massimo di Euro 10.000.000,00, l'operazione rientra tra le operazioni di maggiore rilevanza, come definite nella Procedura OPC.

3. Sintesi delle attività svolte dal Comitato

Composizione del Comitato

I componenti del Comitato in carica alla data del presente parere sono indicati nella seguente tabella:

Nome	Cognome	Carica
Maurizio	Altini	Amministratore indipendente
Diego	Rossano	Amministratore indipendente

Ciascun componente del Comitato ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla Procedura OPC e di non essere correlato rispetto all'Operazione, né portatore di interessi propri o di terzi nella stessa

Attività condotta dal Comitato

Il comitato ai fini dell'esercizio dei compiti previsti dall'art. 5, della procedura OPC ha incontrato nuovamente i *manager* della società per rivedere l'accordo quadro sottoscritto in data 9 marzo 2022 tra la Società e Gargiulo & Maiello S.p.A e fare nuovamente una mappatura dell'intera catena di approvvigionamento al fine di poter avere un quadro completo della procedura.

Dall'incontro è emerso che nel corso degli ultimi dodici mesi non è cambiata la modalità di approvvigionamento della Società, la quale viene di seguito riportata:

Area di Business "B2C"

La Società gestisce gli ordini e le logistiche dislocate sul territorio grazie al software proprietario "Delivery Manager". Tale software riveste un ruolo centrale all'interno del modello di business dell'area "B2C" sia in questa fase che nelle successive fasi di approvvigionamento dei prodotti e gestione del Centro Logistico. Nella gestione degli ordini, il software "Delivery Manager" consente, tra le altre cose, (i) la gestione di

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

un'ingente quantità di ordini in maniera totalmente digitalizzata (c.d. "Auto detect order system"), (ii) un aggiornamento in tempo reale delle informazioni, dei cataloghi e degli inventari dei prodotti (c.d. "Backup Syncronization"), (iii) l'accesso virtuale da remoto da parte di qualsiasi fornitore al Centro Logistico (c.d. widespread presence); e (iv) la possibilità per tutte le funzioni della Società di agire contemporaneamente sul medesimo ordine e/o interagire con il fornitore in tempo reale.

Area di Business "B2B"

In tale area, la Società gestisce l'intero processo logistico, dalla ricezione degli ordini alla consegna dei prodotti, tramite il software proprietario "Farmavendor", con il quale raccoglie gli ordini, li suddivide in gruppi di destinazione e ne organizza l'assegnazione ai diversi fornitori in base alla disponibilità del prodotto. Tale software ha consentito alla Società di raggiungere un'immediata velocizzazione nella gestione dell'intero processo di vendita e nella raccolta e analisi di dati funzionali al proprio business che hanno permesso una continua evoluzione dei processi di vendita e sviluppo operativo.

Approvvigionamento dei prodotti

La fase di approvvigionamento dei prodotti si contraddistingue per il peculiare coinvolgimento dei fornitori esterni, reso possibile dall'utilizzo da parte degli stessi dei software della Società per la gestione integrata degli ordini e della logistica (c.d. "end to end server communication").

Tale integrazione avviene nell'Area di Business "B2C" mediante il software "Delivery Manager", mentre nell'Area di Business "B2B" si realizza attraverso il software "Farmavendor".

In aggiunta, la Società persegue il coinvolgimento e l'integrazione dei fornitori tramite l'utilizzo del software di proprietà denominato "Switch" che permette di monitorare in tempo reale le scorte di magazzino dei fornitori e di selezionarli a seconda della disponibilità dei singoli prodotti, al fine di realizzare la consegna della merce nel minor tempo possibile. Attraverso tale modello logistico, il costo e la gestione degli approvvigionamenti dei prodotti, le operazioni di verifica delle rotazioni di magazzino e la ricerca dei fornitori sono pertanto notevolmente ridotti rispetto a quelli sostenut dagli altri operatori di mercato.

In merito alla gestione degli ordini è stato confermato dalla Società che l'assegnazione dell'ordine al fornitore avviene attraverso i software proprietari sopra citati i quali indirizzano l'acquisto del prodotto in base al miglior prezzo individuato. Tutti i fornitori caricano in un'area FTP il proprio listino prezzo/quantità ed il software è in grado in maniera automatica di far partire l'ordine nei confronti del fornitore più competitivo.

4. Valutazioni sulla congruità dell'Operazione e sulla sussistenza dell'interesse della Società al suo compimento

Il Comitato ha ritenuto sussistere l'interesse della Società alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e, in particolare non si evidenziano cause ostative stante l'intera procedura di funzionamento sopra descritta. La procedura dovrebbe garantire trasparenza e convenienza per la Società al fine di pagare il prezzo migliore per ogni singolo ordine senza prediligere un determinato fornitore.

Raccomandazioni. Il Comitato raccomanda che: (i) l'informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione della Delibera Quadro indichi l'importo degli ordini evasi da G&M e la sua incidenza sul totale degli acquisti; (ii) qualsiasi assegnazione manuale di ordini a G&M sia tempestivamente segnalata al Comitato;

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

(iii) l'eventuale superamento del prevedibile ammontare massimo di Euro 10.000.000,00 sia preventivamente sottoposto al Comitato e al Consiglio di Amministrazione.

5. Conclusioni

Alla luce della documentazione esaminata, nonché delle informazioni ricevute dal *management,* il Comitato

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché in merito alla convenienza e correttezza sostanziale dei relativi termini e condizioni.

Il presente parere è stato approvato dal Comitato all'unanimità dei suoi componenti nella riunione del 23 ottobre 2026.

Milano, 23 ottobre 2026

Per il Comitato Operazioni con Parti correlate,

Maurizio Altini – Amministratore indipendente
Diego Rossano – Amministratore indipendente